

**Determinazione n. 116/2011****LA CORTE DEI CONTI  
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 13 dicembre 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 237 con il quale il FASC è stato riconosciuto ente di diritto pubblico alla luce della funzione previdenziale espletata;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 1980 n. 627 con il quale il Fondo agenti spedizionieri e corrieri, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2008 al 2010, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Orietta Lucchetti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC) per gli esercizi dal 2008 al 2010;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2008 al 2010 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC) l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

*f.to* Orietta Lucchetti

IL PRESIDENTE

*f.to* Ernesto Basile

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI (FASC) PER GLI ESERCIZI 2008, 2009 e 2010*

SOMMARIO

Premessa. – 1. Quadro normativo e profilo istituzionale. – 2. Organi e dirigenza. – 2.1 Dinamica degli emolumenti degli Organi. – 3. Personale. - 3.1 Costo del personale. - 3.2 Oneri per consulenze. – 4. Gestione previdenziale. - 4.1. Dati della gestione previdenziale. – 5. Gestione economico-finanziaria. – 6. Evoluzione della situazione patrimoniale. – 7. Risultanze economiche delle gestioni. – 8. Bilancio tecnico. – 9. Società FASC Immobiliare s.r.l.. - 9.1 Gestione economico-finanziaria. – 10. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

**Premessa**

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi dell'art. 7 della legge 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie del Fondo agenti spedizionieri e corrieri, relative agli esercizi 2008, 2009 e 2010<sup>1</sup>.

L'ultimo referto presentato dalla Corte (cfr. Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 93) ha riguardato il controllo eseguito sulle gestioni relative agli esercizi dal 1998 al 2007.

La relazione, pur avendo come oggetto specifico gli esercizi suddetti, estende le analisi ai fatti gestionali di maggior rilievo intervenuti sino a data corrente.

---

<sup>1</sup> Il Fondo nazionale di previdenza per gli agenti spedizionieri e corrieri (FASC) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958, con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1980, n. 627.

Il D.L.vo 30 giugno 1994 n. 509 ha operato la trasformazione in persone giuridiche private di vari enti previdenziali, tra i quali il Fondo succitato, ed ha nel contenuto presupposto e ribadito che gli stessi, a trasformazione avvenuta, rimangono assoggettati al controllo ed al referto della Corte dei conti per quanto di sostanziale rilievo pubblico nelle relative gestioni.

## 1. Quadro normativo e profilo istituzionale

Il FASC è stato istituito con l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 237, l'allora "Fondo Nazionale di Previdenza per gli Impiegati delle Imprese di Spedizione e delle Agenzie Marittime" è stato dichiarato ente di diritto pubblico.

A decorrere dall'1.1.1995 il FASC è stato trasformato in Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

A seguito della trasformazione, il FASC ha assunto il nome di "Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi" e si è dotato di un nuovo Statuto e di un nuovo Regolamento approvati con decreto interministeriale in data 2 novembre 1995. Di recente, con delibera del Consiglio di amministrazione del 24.09.2010, il Regolamento contabile è stato rielaborato per la necessità di rendere più attuale il documento a seguito delle richieste del Ministero vigilante.

Il FASC, in conformità alla Legislazione, allo Statuto e al Regolamento vigenti, eroga ai propri iscritti una prestazione in capitale come di seguito precisato. In particolare per ciascun iscritto è costituito un conto individuale nel quale sono accreditati i contributi mensili nonché gli interessi derivati, per ciascun esercizio, dalla gestione del FASC stesso, al netto delle spese generali.

Il finanziamento della gestione è garantito dal gettito dei contributi e dal rendimento derivante dall'investimento del patrimonio. Il gettito contributivo del FASC è costituito dai contributi obbligatori versati dai datori di lavoro e dai lavoratori nella misura e con le modalità fissate dal Regolamento adottato in conformità dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

Sono obbligatoriamente <sup>2</sup> iscritti al FASC i dipendenti (impiegati e quadri) delle imprese individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore che sono

---

<sup>2</sup> L'obbligatorietà della contribuzione al FASC trae origine da due contratti collettivi: il C.C.N.L. 16 novembre 1933, per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti attività di spedizione, spedizionieri doganali, spedizionieri transitari e corrieri, ed il C.C.N.L. 16 novembre 1933, per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti il trasporto camionistico di cose a mezzo autocarri e trattrici. Gli accordi sindacali contenuti nei contratti collettivi nazionali di lavoro succedutisi nel tempo e rinnovati fino ai nostri giorni, confermano la obbligatorietà della contribuzione. I contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente in vigore sono il C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni del 9 novembre 2006 e il C.C.N.L. per il Personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi del 22 aprile

iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Commercio/Terziario, e precisamente:

- Logistica Trasporto Merci e Spedizioni;
- Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi.

Il contributo mensile previsto dai citati contratti è pari al 5% dell'imponibile contrattualmente previsto (2,5% a carico dell'azienda e 2,5% a carico del singolo lavoratore iscritto al FASC).

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione e versamento i lavoratori assunti come apprendisti o con contratto di formazione e lavoro o con contratto di inserimento.

Come già detto, per ciascun iscritto al FASC è costituito un conto individuale nel quale sono accreditati, oltre ai contributi mensili, anche gli interessi derivanti, per ciascun esercizio, dalla gestione del FASC stesso, al netto delle spese generali.

Il Consiglio di amministrazione, in fase di approvazione del bilancio d'esercizio, procede infatti alla remunerazione, a titolo di interessi, dei conti individuali, con l'utile netto risultante dal conto economico. Gli interessi sono accreditati sui conti individuali, in base al tasso di interesse individuato, nell'anno successivo a quello del bilancio che li ha generati.

Tali interessi sono calcolati per singolo iscritto in funzione dei giorni di permanenza nel capitale e accreditati ai conti attivi, cioè incrementati da regolari versamenti fino al 31 dicembre dell'anno considerato, ed, eventualmente, ai conti individuali per i quali è cessata o sospesa la contribuzione attiva, secondo quanto deliberato annualmente dal Consiglio di amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

L'iscritto matura il diritto a richiedere la liquidazione dell'intero ammontare del conto individuale esclusivamente dopo che siano trascorsi quattro mesi dalla cessazione, per qualsiasi natura, della condizione di obbligatorietà di iscrizione e contribuzione al FASC<sup>3</sup>.

E' opportuno precisare, inoltre, che i conti individuali erogati dal FASC sono svincolati dalla retribuzione e rispondono alla funzione essenzialmente previdenziale di

---

2004. Possono altresì essere iscritti al FASC altri lavoratori del settore in attuazione di accordi tra le parti firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

<sup>3</sup> La cessazione del rapporto di impiego nei settori obbligati può avvenire:

- per pensionamento;
- per avvio di attività autonoma o per la quale è previsto un rapporto non subordinato;
- per disoccupazione o inoccupazione;
- per assunzione presso azienda operante in settore non obbligato alla contribuzione al FASC;
- per passaggio di categoria a dirigente;
- per decesso;
- perché un dipendente è iscritto a corsi presso istituti, università o altro dove è previsto l'obbligo di frequenza, oppure per trasferimento all'estero.

garantire il lavoratore in determinate eventualità, funzione diversa da quella del TFR. Poiché le prestazioni erogate dal FASC non sono assimilabili in alcun modo alle indennità di anzianità, non è possibile prevedere un'anticipazione del capitale accumulato, né un utilizzo a garanzia del conto individuale.

*Peraltro la Corte ribadisce che la Fondazione, ancorchè eroghi, in regime di capitalizzazione pura, prestazioni in capitale al momento dell'uscita degli iscritti dal settore di appartenenza, cui non può attribuirsi natura pensionistica in senso stretto, è pur sempre astretta al regime di previdenza obbligatoria, la cui inderogabilità rende di tutta evidenza l'esigenza di garanzia e solvibilità. Tale esigenza è resa ancor più pressante a seguito dell'intervenuta privatizzazione che non consente, in caso di disavanzo, interventi ripianatori da parte dello Stato (art. 2, decreto legislativo n 509/94).*

*Ciò comporta la necessità di definire programmi anche con riferimento alla precipua funzione del Fondo, quale è quella delle imputazioni degli accrediti di redditività nei conti individuali di previdenza.*

### **Profilo istituzionale**

La finalità essenziale del Fondo consiste nel garantire agli impiegati addetti al settore regolamentato dal contratto collettivo nazionale, istitutivo del Fondo stesso, un trattamento integrativo al momento della cessazione dell'attività lavorativa nel settore. Si tratta dell'**erogazione di un capitale** – una sorta di seconda indennità di "liquidazione" – di entità rapportata alla durata del rapporto di lavoro testè chiuso ed alla somma delle retribuzioni conseguite per effetto del rapporto stesso, ma correlata direttamente all'accumulo dei contributi e degli interessi verificatisi durante il periodo di iscrizione.

L'attività del Fondo va naturalmente oltre, in quanto l'ente deve far fronte all'esigenza di trarre reddito dai capitali in progressiva accumulazione. Infatti, per espressa previsione statutaria, il Fondo, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non può limitarsi ad erogare il capitale che si è accumulato sul singolo conto individuale, ma deve restituirlo maggiorato degli interessi.

Nel sistema previdenziale gestito dal Fondo primario rilievo assume pertanto la politica degli investimenti, che si sostanzia nell'acquisto di titoli oppure nell'acquisto e nella gestione di immobili.

E' opportuno distinguere tra **conti individuali attivi**, che sono quelli regolarmente alimentati perché i titolari sono in servizio nonché quelli per i quali la

cessazione dell'alimentazione contributiva perdura da non più di quattro mesi, ed i **conti individuali sospesi**, che sono quelli che non ricevono versamenti di contributi da più di quattro mesi. I conti sospesi sono **liquidabili** a domanda degli interessati<sup>4</sup>.

Tra le decisioni gestionali di rilievo vanno ricordate le deliberazioni con le quali si provvede agli accrediti ai conti degli utili derivanti dalla gestione degli investimenti, al netto, ovviamente, delle spese, comprese quelle generali<sup>5</sup>. Dette decisioni sono di due tipi:

- a) determinazione del tasso d'interesse** da applicare per l'anno contemplato;
- b) fissazione dei criteri** di ripartizione di eventuali sopravvenienze attive tra i vari conti.

---

<sup>4</sup> Il Fondo eroga le prestazioni previdenziali ed assistenziali secondo le modalità fissate con delibera del Consiglio di amministrazione, adottata anche sulla base della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore, potendo anche istituire ulteriori forme di previdenza e assistenza complementare.

<sup>5</sup> Il Fondo accredita sul conto di ciascun iscritto i contributi versati, oltre agli interessi derivanti dalla gestione del Fondo stesso, detratte le spese generali.

## **2. Organi e dirigenza**

Sono organi del FASC il Presidente, il Vice presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il Consiglio di sorveglianza ed il Collegio dei sindaci (art. 4 statuto).

### **Presidente e Vice presidente**

Il Presidente ed il Vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, il primo su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei lavoratori ed il secondo su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei datori di lavoro di categoria.<sup>6</sup>

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri sono esercitati dal Vice-presidente (art. 5 Statuto).

In data 24 settembre 2010 è stato eletto l'attuale Presidente della Fondazione FASC. Fino a tale data era stato confermato in regime di "prorogatio" il precedente Presidente dell'Ente (delibera del C.d.A. n. 4/2009).

Il mandato, secondo le disposizioni statutarie, ha durata triennale.

Il compenso del Presidente è pari alla retribuzione annua prevista per il segretario generale maggiorata del 30%.

### **Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione – organo di indirizzo generale – è composto da quattordici membri, di cui sei prescelti dalle OO.SS. dei lavoratori e sei dalle OO.SS. dei datori di lavoro ai quali si affiancano il Presidente ed il Vice presidente (art. 6 dello Statuto).

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica si è insediato in data 24 settembre 2010 con mandato triennale dopo che le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con propri atti, avevano proceduto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 dello Statuto, alla designazione dei consiglieri di Amministrazione.

---

<sup>6</sup> Soci fondatori sono le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro.

**Comitato esecutivo**

Il Comitato esecutivo è organo di amministrazione ordinaria e straordinaria e si compone di sei membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, cui si aggiungono il Presidente ed il Vice Presidente.

Le funzioni principali di detto organo attengono alla predisposizione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del bilancio consuntivo, alla individuazione e ripartizione del rischio in materia di investimenti dei fondi disponibili nonché alla iscrizione e liquidazione delle prestazioni (art. 7 Statuto).

Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 23 luglio 2007, ha eletto gli attuali componenti del Comitato esecutivo con mandato triennale la cui scadenza è stata fissata per il 22 luglio 2010.

**Consiglio di sorveglianza**

Il Consiglio di sorveglianza è organo di garanzia della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed è composto da dodici membri di cui sei in rappresentanza dei lavoratori e sei dei datori di lavoro.

Il Consiglio di sorveglianza esprime pareri preventivi obbligatori e non vincolanti sui bilanci del Fondo e deve essere informato sull'andamento della gestione.

Ai componenti del Consiglio di sorveglianza sono riconosciuti unicamente il gettone di presenza pari ad euro 200 per ogni riunione ed il rimborso delle spese di missione.

I pareri fino ad ora espressi dal Consiglio di Sorveglianza sono stati tutti favorevoli.

La durata in carica dell'Organo è triennale ed esso risulta ormai scaduto dal 2005. Peraltro svolge ancora le sue funzioni in regime atipico di "prorogatio di fatto". Secondo quanto riferito dall'Ente, l'anomala situazione sarebbe addebitabile ai ritardi nella designazione dei propri rappresentanti da parte dei lavoratori, peraltro più volte sollecitata.

**Collegio dei sindaci**

Il Collegio si compone di cinque membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti.

I sindaci svolgono le funzioni di cui all'art. 2403 e successivi del codice civile, in quanto applicabili, ed intervengono alle riunioni degli organi collegiali del Fondo.

L'insediamento del Collegio dei sindaci attualmente in carica è avvenuto in data 24 settembre 2010. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha designato il Presidente del Collegio ed un supplente, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze a sua volta ha designato un componente effettivo ed uno supplente.

Gli altri tre membri sono stati nominati di comune accordo dai soci della Fondazione scelti tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati e procuratori legali o nel registro dei revisori ufficiali dei conti.

### **Segretario generale**

Al vertice della struttura burocratica del Fondo si colloca il Segretario generale, nominato dal Consiglio di amministrazione ed assunto con contratto di lavoro di diritto privato e qualifica di dirigente.

Il Segretario generale, oltre ad assistere alle riunioni del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di amministrazione, partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato esecutivo; è capo del personale ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere degli organi collegiali del Fondo.

Nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dalla dirigenza del Fondo, la cui articolazione è fissata in distinte aree: servizio tecnico, servizio ispettivo, servizio finanziario, servizio del bilancio ed amministrazione, servizio degli affari generali e del personale.

La carica del Segretario generale è stata vacante dal 1.7.2005 al 31.10.2007.

Con delibera del C.d.A. n. 9 del 31 ottobre 2007 è stato nominato l'attuale Segretario generale con le attribuzioni funzionali di cui all'art. 10 dello Statuto.

Con la suddetta delibera è stato fissato il compenso annuo pari ad euro 108.199,17, come è rilevabile dal seguente prospetto. La lieve progressione degli emolumenti che si registra è attribuibile ai rinnovi contrattuali.

#### **2.1. Dinamica degli emolumenti degli Organi**

Nel prospetto n. 1 è indicata la misura degli **emolumenti** spettanti agli Organi del Fasc ed al Segretario generale nel periodo 2007-2010.

Come si rileva, il livello dei compensi non mostra variazioni e gli emolumenti riconosciuti agli organi collegiali del Fasc si sono mantenuti per lo più sul livello fissato nell'esercizio 2008.